



COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO

Provincia di Livorno

Regolamento incentivi Gestione Entrate

(Articolo 1, comma 1091, legge 30 dicembre 2018 n. 145)

Approvato dalla Giunta Comunale
con deliberazione n. del

SOMMARIO

- Art. 1 – Oggetto del Regolamento
- Art. 2 – Costituzione del Fondo
- Art. 3 – Destinazione del Fondo
- Art. 4 – Trattamento accessorio
- Art. 5 – Ripartizione dell'incentivo
- Art. 6 – Criteri di riduzione dell'incentivo
- Art. 7 – Entrata in vigore

Articolo 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 1 comma 1091 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 al fine di potenziare le risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate ed al fine di disciplinare le modalità di riconoscimento del trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, impiegato nel raggiungimento degli obiettivi assegnati al Settore Entrate.

Articolo 2

Costituzione del Fondo

1. Per il raggiungimento degli obiettivi previsti nell'articolo 1 del presente Regolamento è istituito apposito Fondo incentivante.

2. Il Fondo incentivante è alimentato dalle seguenti fonti di entrate riscosse nell'anno precedente a quelle di riferimento, così come risultanti dal conto consuntivo approvato:

a) il 5% delle riscossioni, ivi comprese quelle coattive, relative ad atti di accertamento IMU e TARI, indipendentemente dall'anno di notifica dei suddetti atti di accertamento;

b) il 4% delle riscossioni, ivi comprese quelle coattive, relative ad atti di accertamento IMU e TARI notificati dall'ente col supporto di società esterne non concessionarie dell'attività di accertamento;

c) il 3% delle riscossioni, ivi comprese quelle coattive, relative ad atti di accertamento per i quali l'ente si sia avvalso della consulenza di un Legale esterno;

3. Ferme restando le modalità di alimentazione del Fondo, in sede di predisposizione del bilancio di previsione si tiene conto delle riscossioni, da calcolarsi con le percentuali di cui al comma precedente, realizzate nell'anno precedente a quello in cui è predisposto il bilancio di previsione. In alternativa, la stima delle risorse che alimenteranno il Fondo può essere operata sulla base degli importi relativi al recupero dell'evasione Imu e Tari iscritti nel bilancio di previsione precedente a quello di costituzione del Fondo. La quantificazione definitiva delle risorse confluite nel Fondo si determina con riferimento alle riscossioni di cui al comma precedente certificate nel bilancio consuntivo approvato nell'anno di riferimento.

Articolo 3

Destinazione del Fondo

1. Il Fondo è così ripartito: 20% a titolo di quota da destinare al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate ed 80% a titolo quota da destinare al riconoscimento del trattamento accessorio al personale dipendente.

Articolo 4

Trattamento accessorio

1. Le risorse confluite nel Fondo, al netto delle eventuali risorse necessarie al potenziamento delle risorse strumentali, sono ripartite tra il personale dell'Ente impiegato nel raggiungimento degli obiettivi dell'U.O. Gestione Entrate, privilegiando gli obiettivi di recupero dell'evasione dei tributi comunali e la partecipazione all'accertamento dell'evasione dei tributi erariali.

2. La quota del Fondo destinata al trattamento economico accessorio si considera al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione ed è erogata in deroga al limite di cui all'articolo 23 comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75.

3. La quota da attribuire ad ogni dipendente, compresi i dirigenti e gli incaricati di posizione organizzativa, non può superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo di ciascun dipendente.

4. Eventuali quote del Fondo non utilizzate per il potenziamento delle risorse strumentali e non distribuite ai dipendenti, rappresentano economie di spesa dell'anno di riferimento e non possono essere riportate al successivo esercizio; le quote non impegnate nell'anno di riferimento, per il potenziamento delle risorse strumentali confluiranno nell'avanzo vincolato.

Articolo 5

Ripartizione dell'incentivo

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono attribuiti al personale dell'ente nell'ambito delle seguenti percentuali massime, secondo la tabella che segue:

- Dirigente e Responsabile del Settore Risorse e Controllo: 6,5%;
- Responsabile U.O. Gestione Entrate: 11%;
- Personale all'U.O. Gestione Entrate: 70%;
- Personale esterno all'U.O. Gestione Entrate 12,5% così suddiviso: 5% al personale tecnico geometra; 2,5% per notifiche a mezzo messi notificatori; 2,5% al personale tecnico informatico dell'U.O.; 2,5% al personale dell'U.O. Polizia Municipale. La materiale distribuzione dell'incentivo al personale delle U.O. esterne è subordinata all'attestazione dell'effettiva partecipazione al contrasto all'evasione fiscale, attestata dal responsabile dell'U.O. Gestione Entrate di intesa con i responsabili delle rispettive U.O. di riferimento;

Dirigente Settore Risorse e Controllo	6,5%
Responsabile U.O Gestione Entrate	11%
Addetti rendicontazioni tributi afferenti all'U.O. relativamente a versamenti	6%

spontanei, liste di carico, attività accertativa	
Addetti trasmissione ruolo coattivi al Concessionario	4%
Addetti disamina ricorsi in Commissione Tributaria di I e II grado e stesura scritti difensivi	5%
Addetti istruttoria per avvisi di accertamento IMU e TASI, con ricezione utenza ed attività connesse e consequenziali	10%
Addetti gestione ordinaria e accertativa ICP e contabilizzazioni COSAP temporanea, con ricezione utenza	5%
Gestione ordinaria ed accertativa dell'Imposta di Soggiorno	4%
Addetti gestione ordinaria ed accertativa COSAP permanente, con ricezione utenza ed attività connesse e consequenziali	6%
Addetti gestione Tassa sui Rifiuti comprendente: inserimento dichiarazioni ruolo ordinario, inserimento dichiarazioni per ruoli suppletivi, istruttoria per emissione avvisi di liquidazione, istruttoria per emissione avvisi di accertamento, graduatoria aventi diritto riduzioni tariffarie per disagio economico e sociale (ISEE), ricezione pubblico ed attività connesse e consequenziali	30%

Articolo 6 Criteri di riduzione dell'incentivo

1. L'incentivo, come calcolato e distribuito ai sensi degli articoli precedenti, è determinato nella misura che segue in presenza delle relative casistiche:
 - nella misura del 25% in caso in cui vi siano annullamenti pari al 20% rispetto agli avvisi di accertamento emessi;
 - nella misura del 50% in caso in cui vi siano annullamenti superiori al 20% fino al 30% rispetto agli avvisi di accertamento emessi;
 - l'incentivo non spetta in caso in cui vi siano annullamenti superiori al 30% rispetto agli avvisi di accertamento emessi.

Articolo 7 Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.